

PATTO PARASOCIALE

La presente scrittura privata (il **Patto Parasociale**) è sottoscritta in Roncade (TV) il **17 Dicembre 2015** tra:

- **EATTIAMO SRL**, con sede a La Spezia(SP) in Via Lunigiana, 183, codice fiscale/partita iva 01408140117;

d'ora in poi definito come **Società**;

- **H-FARM S.p.A.**, con sede legale in Roncade (TV), Via Sile 41, codice fiscale e partita IVA 03944860265, in persona del legale rappresentante Riccardo Donadon,

d'ora in poi definito anche come **HF**;

La Società o Gli Attuali Soci e HF sono di seguito singolarmente anche definiti come **Parte** e collettivamente definiti come le **Parti**.

PREMESSO CHE

- A** le Parti sono titolari del 100% del capitale sociale della società denominata **Eattiamo S.r.l.** (la **Società**), società di diritto italiano, con sede a La Spezia in Via Lunigiana, 183 c.f./p.iva 01408140117;
- B** il capitale sociale della Società è così suddiviso:

Socio	Quota (in €)	% del capitale sociale
Sun - TIMES S.r.l	€ 4.700,00	38,11%
FRANCESCO PELOSI	€ 2.000,00	16,22%
FILIPPO LUBRANO	€ 400,00	3,24%
NICHOLAS FIGOLI	€ 2.000,00	16,72%
SIMONA MORACHIOLI	€ 1.000,00	8,11%
27 INVESTIMENTI S.r.l	€ 500,00	4,05%
FABIO BUCCHIONI	€ 500,00	4,05%
HF	€ 1.233,33	10,00%
Totale	€ 12.333,33	100,00%

- C** Gli Attuali Soci hanno ideato il progetto denominato "**EATTIAMO**" avente ad oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di software innovativi ad alto valore tecnologico, e programmi elettronici di qualunque tipo ad elevato contenuto sociale e comunicativo (il **Progetto**);

- D** con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale le Parti intendono procedere a disciplinare (i) la *corporate governance* della Società; (ii) i rispettivi diritti ed obblighi di vendita, co-vendita e acquisto in capo ai Soci; nonché (iii) i termini essenziali degli accordi parasociali fra le Parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le Parti espressamente convengono che, ove in contrasto ovvero discordanti tra loro, le disposizioni del presente Patto devono intendersi prevalenti rispetto a quelle dello statuto della Società.

EATTIAMO S.r.l. - <i>Nicholas Figoli</i>	H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon

Le Parti accettano sin da ora che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Patto Parasociale si estenda automaticamente (i) a tutte le ulteriori eventuali partecipazioni nella Società di cui ciascuna Parte divenisse titolare in futuro, nonché (ii) agli eventuali diritti di opzione alle stesse spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, e (iii) ad eventuali acquirenti delle quote possedute dagli Attuali Soci.

1.3 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto, anche ai fini dell'interpretazione dello stesso.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

2.1 Oltre ai termini ed alle espressioni definite in altri articoli e nelle premesse del presente Patto Parasociale, i termini e le espressioni di cui in appresso hanno, nell'ambito del medesimo, il significato di seguito indicato.

Affiliato si intende ciascun soggetto controllante, controllato nonché soggetto a comune controllo rispetto a ciascun Socio.

Atti di Trasferimento\Trasferimento\Trasferire significa qualsiasi forma di vendita e qualsiasi altro negozio *inter vivos*, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non esaustiva, le fattispecie di permuta, dazione in pagamento, riporto, conferimento in società, fusione, scissione, liquidazione, vendita ed esecuzione forzata, donazione, trasferimento fiduciario), ovvero qualsiasi altro atto di disposizione (ivi inclusi la costituzione ed il trasferimento di diritti reali di garanzia o godimento su partecipazioni sociali) che, direttamente o indirettamente, causi il trasferimento a terzi della proprietà su una partecipazione nella Società (oppure di qualsiasi altro titolo emesso da quest'ultima) o di qualsiasi altro diritto inerente alle stesse (oppure a qualsiasi altro titolo emesso dalla Società), ivi compreso il diritto di opzione.

Attuali Soci si intende l'insieme dei founders che hanno costituito la Società ovvero:



- Sun – TIMES S.r.l., con sede legale a Sarzana (SP) in Via Aurelia angolo Via Emilliana, 39 CAP 19038, codice fiscale e partita iva 01231370113;
- Pelosi Francesco, nato a La Spezia (SP) il 20.10.1983 e residente a La Spezia (SP) in Galleria Goito 7, CAP 19122 c.f. PLS FNC 83R20 E463I (d'ora in poi per brevità PF);
- Figoli Nicholas, nato a La Spezia (SP) il 05.08.1983 e residente a Milano, in via degli Astri 22, CAP 20147, c.f. FGL NHL 83M05 E463N (d'ora in poi per brevità NF);
- Morachioli Simona, nata a La Spezia (SP) il 03.11.1984 e residente a Ortonovo (SP) in Via Bozzi 33, CAP 19034 c.f. MRC SMN 84S43 I449V (d'ora in poi per brevità MS);
- 27 Investimenti S.r.l., con sede legale a Velletri (RM) in Via Galvaligi, 14 CAP 00049, codice fiscale e partita iva 13241591000;
- Bucchioni Fabio, nato a La Spezia (SP) il 20.02.1976 e residente a La Spezia (SP) in Via Dei Colli 2, CAP 19121, c.f. BCC FBA 76B20 E463M;

Business Plan significa un documento di costi e ricavi che dovrà essere redatto dalla Società entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del Patto Parasociale e che verrà allegato allo stesso quale Allegato 1.

Controllo si intende la relazione contemplata dall'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c..

ARTICOLO 3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ'

3.1 Le Parti concordano che l'attività della Società è quella indicata all'art. 3 dello statuto adottato dalla società in sede di costituzione della stessa (lo Statuto), conforme all'Allegato 2 del Contratto di Investimento.

EATTIAMO S.r.l. - Nicholas Figoli 	H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon 

- 4.2 Le Parti si danno reciprocamente atto della propria intenzione di promuovere al meglio l'attività della Società e di consultarsi periodicamente sulle questioni che potrebbero in qualche misura influenzare l'attività della Società e l'implementazione del suo Business Plan.

ARTICOLO 4. STATUTO, CAPITALE SOCIALE E SUCCESSIVO PRIMO AUMENTO DI CAPITALE

- 4.1 Le Parti convengono che dalla data della sua costituzione, e per tutta la durata del presente Patto Parasociale, la Società mantenga il medesimo Statuto adottato in sede di costituzione.
- 4.2 In sede di ingresso di HF, gli Attuali Soci si impegnano ad aver versato il 100% del capitale sociale.
- 4.3 Nel contesto del primo aumento di capitale che la Società delibererà, successivo all'ingresso di HF, La Società si impegna a riconoscere ad HF il diritto di poter sottoscrivere detto aumento di capitale ad una valutazione scontata del 20% (venti per cento) rispetto alla valutazione riservata a terzi investitori (la **Valutazione HF**).
- 4.4 A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di HF alla Valutazione HF, HF non potrà in ogni caso detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore ad una quota pari al 20% (venti per cento).

ARTICOLO 5. ORGANI SOCIETARI - GESTIONE SOCIETARIA

Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società (il CdA) sarà composto da: 3 (tre) membri, nominati dagli Attuali Soci. In particolare, le Parti convengono che per la durata iniziale del presente Patto Parasociale gli amministratori della Società siano le seguenti persone:
- **Nicholas Figoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nominato dalla Società;**
- 5.2 Le Parti convengono che ad HF sia riconosciuto, in qualsiasi momento, un *visiting right*, vale a dire il diritto di nominare un osservatore che possa partecipare alle riunioni del CdA, senza tuttavia alcun diritto di voto nell'ambito delle stesse, ma con il diritto di far verbalizzare nel libro delle adunanze del CdA i propri eventuali interventi.
- 5.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del CdA, la Parte che aveva originariamente designato tale membro avrà il diritto di designare il suo sostituto.
- 5.4 Il CdA della Società dovrà riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
- 5.5 Le Parti si impegnano a fare in modo che qualora (i) uno o più amministratori venissero revocati (anche senza giusta causa), (ii) uno o più amministratori si dimettessero, (iii) ovvero il CdA, per qualsivoglia motivo, decadesse, l'amministratore revocato, dimissionario o decaduto non avrà nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo dalla Società.
- 5.6 Le decisioni sulle seguenti materie resteranno di competenza esclusiva del CdA della Società e non potranno essere oggetto di delega in alcun modo ad amministratori, procuratori o direttori generali della Società e dovranno essere assunte a maggioranza dei consiglieri:
- i. acquistare, sottoscrivere, cedere, permutare o trasferire ad altro titolo di partecipazioni e/o interessenze in società e imprese, ivi compreso esercitare, acquistare o rinunciare a diritti di opzione o prelazione relativi a partecipazioni e/o interessenze in società e imprese;
 - ii. acquistare e vendere in qualsiasi forma, aziende e rami d'azienda e sottoscrivere contratti di affitto di aziende e rami di azienda;



<p>EATTIAMO S.r.l. - <i>Nicholas Figoli</i></p>	<p>H-Farm S.p.A. - <i>Riccardo Donadon</i></p>

- iii. acquistare, vendere o permutare beni immobili e diritti reali immobiliari e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare;
- iv. vendere, permutare o cedere, a titolo definitivo a terzi, la proprietà o altri diritti su beni immateriali (ivi inclusi, senza limitazione, marchi e brevetti), esclusa la vendita di licenze software nell'ambito della gestione ordinaria commerciale della Società;
- v. l'apertura o la chiusura di succursali o di uffici;
- vi. vendere, permutare o cedere a titolo definitivo a terzi la proprietà o altri diritti su cespiti aziendali il cui valore contabile (al lordo dei fondi) sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- vii. sottoscrivere contratti preliminari ovvero proposte irrevocabili di acquisto o vendita aventi ad oggetto uno degli elementi di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) compresi;
- viii. assumere finanziamenti a medio e lungo termine;
- ix. concedere, o rinunciare a, finanziamenti, fideiussioni o altre garanzie personali;
- x. concedere, o rinunciare a, garanzie reali sui beni immobili della Società;
- xi. acquistare beni e servizi, del valore per singolo acquisto, superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- xii. autorizzare l'attività commerciale di vendita dei beni e servizi prodotti dalla Società, per singola vendita superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- xiii. la determinazione e l'erogazione di emolumenti agli organi sociali e compensi al management della società;
- xiv. le assunzioni e licenziamenti di dipendenti con funzioni dirigenziali;
- xv. l'approvazione, la revisione e la modifica del Business Plan annuale, nonché l'approvazione, la revisione e la modifica del Business Plan pluriennale;
- xvi. la sottoscrizione di contratti di consulenza con consulenti esterni (a) che comportino per la Società un costo annuo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto, ovvero (b) aventi, contemporaneamente, durata superiore all'anno e che comportino per la Società un costo rapportato su base annua superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto;
- xvii. l'effettuazione di investimenti materiali ed immateriali per importi che comportino scostamenti dal Business Plan pluriennale o dal Business Plan annuale eccedenti complessivamente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno;
- xviii. la costituzione di società nelle quali la Società detenga una partecipazione di qualsiasi ammontare ovvero di joint venture e l'assunzione di interessenze; assunzione di debiti superiori alla somma di Euro 100.000,00 (centomila\00);
- xix. il compimento di operazioni con parti correlate ai sensi del principio IAS 24 ad eccezione di società rientranti nel perimetro del gruppo HF.

Assemblea

5.7 Dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 91% (novantuno per cento) del capitale sociale, le delibere aventi ad oggetto:

- i. nomina, se richiesto, dell'organo di controllo;
- ii. determinazione dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci;
- iii. trasformazione, fusione e scissione della Società;
- iv. liquidazione della Società e nomina dei liquidatori e determinazione del loro compenso;

EATTIAMO S.r.l. - Nicholas Figoli 	H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon 

- v. operazioni che comportano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale della Società o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- vi. aumenti di capitale della Società, ad eccezione dei casi stabiliti dagli articoli 2482 bis e 2482 ter del cod. civ., sino alla ricostituzione del capitale originario;
- vii. altre modifiche dello statuto sociale della Società.

Organi di controllo



5.8 Qualora si verificassero le condizioni di legge ai fini dell'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo, le Parti si adopereranno al fine di adottare la soluzione meno onerosa per la Società, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto.

ARTICOLO 6. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

- 6.1 A partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale e fino alla scadenza dello stesso, gli Attuali Soci non potranno cedere nessuna partecipazione da loro detenuta nella Società né collettivamente né singolarmente, salvo il preventivo consenso scritto di HF (il **Periodo di Lock-up**) e quanto previsto al successivo articolo 7.
- 6.2 Decorso il Periodo di Lock-up, qualora una delle Parti (la **Parte Trasferente**) intenda sottoscrivere un Atto di Trasferimento (ovvero più Atti di Trasferimento fra loro collegati), relativamente a tutta o parte della propria partecipazione nella Società (la **Partecipazione Trasferenda**) ovvero dei diritti di opzione relativi alla stessa, con un terzo soggetto (il **Cessionario**), dovrà farne preventiva offerta di vendita (**l'Offerta**) agli altri Soci (le **Altre Parti**), i quali avranno il diritto di prelazione sulla Partecipazione Trasferita ai sensi dello Statuto (il **Diritto di Prelazione**).
- 6.3 Qualora gli Attuali Soci, decorso il Periodo di Lock-up, intendessero cedere tutta o parte della propria partecipazione nel capitale sociale della Società, agli altri Attuali Soci spetterà in via prioritaria rispetto ad HF, la possibilità di esercitare un diritto di prelazione con riferimento all'acquisto della partecipazione degli Attuali Soci trasferente (la **Super Prelazione**).

ARTICOLO 7. DIRITTI ED OBBLIGHI DI CO-VENDITA

- 7.1 Qualora uno o più Soci (i **Soci Oblati**) decidessero di compiere atti di disposizione, in tutto o in parte, della propria partecipazione (la **Partecipazione Offerta**), a favore di qualsiasi terzo, gli stessi dovranno informare i restanti Soci (i **Soci Superstiti**), senza ritardo alcuno, dandone comunicazione scritta (la **Comunicazione di Vendita**), nella quale dovranno essere indicati i termini e le condizioni della proposta di vendita (incluso il prezzo di vendita e l'identità del terzo potenziale acquirente) (il **Terzo Potenziale Acquirente**). I Soci Superstiti avranno 15 (quindici) giorni lavorativi (il **Periodo di Co-vendita**) per comunicare ai Soci Oblati, per iscritto, la propria intenzione di esercitare il proprio Diritto di Co-vendita (la **Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita**).
- 7.2 Qualora i Soci Superstiti comunichino ai Soci Oblati la propria Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, i Soci Superstiti avranno il diritto di trasferire al Terzo Potenziale Acquirente, come identificato nella Comunicazione di Vendita, la propria partecipazione nella Società ad un prezzo e condizioni identici a quelli dei Soci Oblati (il **Diritto di Co-Vendita**), e in ogni caso a condizioni non meno favorevoli di quelle indicate nella Comunicazione di Vendita. Tale prezzo e condizioni di vendita non dovranno essere in ogni caso meno favorevoli di quelle a cui il Socio sarebbe soggetto in caso di esercizio del proprio diritto di recesso dalla Società.
- 7.3 Nel caso in cui il Terzo Potenziale Acquirente si rifiuti di aumentare la Partecipazione Offerta in conseguenza della Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita dei Soci Superstiti, la Partecipazione Offerta dei Soci Oblati dovrà essere diminuita proporzionalmente in maniera tale che la Partecipazione Offerta trasferita al Terzo Potenziale Acquirente sia costituita dalla partecipazione

<p>EATTIAMO S.r.l. – Nicholas Figli</p> 	<p>H-Farm S.p.A. – Riccardo Donadon</p> 

dei Soci Superstiti e dei Soci Oblati in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale della Società.

7.4 Qualora fosse offerto da parte di un soggetto terzo (**Terzo Offerente**) l'acquisto – in un'unica soluzione ovvero attraverso una pluralità di atti preordinati e fra loro connessi – di una partecipazione nella Società (**Partecipazione Richiesta**), i Soci si impegnano a quanto segue:



- i. tra i Soci aderenti all'offerta del Terzo Offerente (i **Soci Aderenti**) a procedere congiuntamente alla vendita pro quota della propria partecipazione fino al raggiungimento della **Partecipazione Richiesta**;
- ii. i **Soci non aderenti all'offerta del Terzo Offerente (i Soci Non Aderenti)** possono acquistare direttamente o far acquisire ad altri soggetti da loro individuati la quota del **Socio Aderente** alle medesime condizioni offerte al **Socio Aderente** dal **Terzo Offerente**, qualora il prezzo pagato dal **Terzo Offerente** sia conforme alle previsioni di cui al successivo articolo 7.6.
- iii. qualora i **Soci Non Aderenti** non acquisiscano direttamente e/o indirettamente la quota del **Socio Aderente** (come sopra disciplinato) il **Socio Aderente** qualora, la **Partecipazione Richiesta** dal **Terzo Offerente** sia superiore alla partecipazione detenuta dei **Soci Aderenti** per la parte eccedente la somma delle partecipazioni dei **Soci Aderenti** e fino alla concorrenza dell'ammontare della **Partecipazione Richiesta** dal **Terzo Offerente**, i **Soci Aderenti** potranno pretendere dai **Soci Non Aderenti** l'adempimento dell'obbligo di co-vendita. In tal caso i **Soci Non Aderenti** dovranno cedere la quota parte della propria partecipazione fino alla concorrenza dell'ammontare della **Partecipazione Richiesta (l'Obbligo di Co-vendita)**, qualora il prezzo pagato dal **Terzo Offerente** sia conforme alle previsioni di cui al successivo articolo 7.6; in tal caso viene meno quanto previsto dall'art. 6.1 in relazione al Periodo di Lockup.
- iv. qualora i **Soci Non Aderenti** non acquisiscano direttamente e/o indirettamente la quota del **Socio Aderente** (come sopra disciplinato) il **Socio Aderente** qualora, la **Partecipazione Richiesta** dal **Terzo Offerente** non sia pari alla totalità del capitale sociale i **Soci Non Aderenti**, obbligati dall'**Obbligo di Co-Vendita** alla cessione al **Terzo Offerente**, potranno pretendere ed ottenere dai **Soci Aderenti** che il **Terzo Offerente** acquisti la **Partecipazione Richiesta** da tutti i **Soci** in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale sociale della società.

7.5 All'**Obbligo di Co-vendita** si applicano mutatis mutandis i termini e le modalità di comunicazione della volontà di esercizio del **Diritto di Prelazione** previsto dallo Statuto e dal precedente articolo 6 per l'esercizio del **Diritto di Prelazione**.

7.6 L'**Obbligo di Co-vendita** di cui al precedente articolo 7.4 sarà valido ed efficace nei confronti di tutti i **Soci** solo ed esclusivamente a condizione che:

- i. il valore della **Partecipazione** sia determinato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.;
- ii. HF non sia tenuta a rilasciare alcuna dichiarazione e garanzia sulla Società e di conseguenza alcun obbligo di indennizzo.

7.7 Qualora una delle Parti comunichi agli altri Soci la propria intenzione di esercitare il **Diritto di Co-vendita** ovvero l'**Obbligo di Co-vendita**, HF avrà il diritto di trasferire al **Terzo Potenziale Acquirente** o al **Terzo Offerente** la propria partecipazione prioritariamente agli altri Soci ovvero a richiedere al **Terzo Potenziale Acquirente** o al **Terzo Offerente** di incrementare la **Partecipazione Offerta** o la **Partecipazione Richiesta** al fine di acquisire la partecipazione posta in vendita da HF prioritariamente agli altri Soci.

EATTIAMO S.r.l. - Nicholas Figoli	H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon
	

LIQUIDATION PREFERENCE

7.8 Le Parti di comune accordo stabiliscono che qualora gli Attuali Soci volessero concedere a terzi investitori in occasione di futuri *round* di investimento clausole di *liquidation preference* sia partecipativa che non partecipativa di qualunque tipo, le stesse potranno essere accordate solo se non abbiano effetto nei confronti della quota di partecipazione di HF. Conseguentemente in caso di liquidazione della Società la somma spettante a HF per la liquidazione della propria quota di partecipazione dovrà essere quantificata prima dell'applicazione delle clausole di *liquidation preference* eventualmente concesse a terzi investitori. Al fine di evitare ogni dubbio le Parti stabiliscono che si atterranno a quanto di seguito esemplificato: a) posto ad esempio che la quota di partecipazione di HF all'atto della liquidazione sia pari al 10%; b) posto che sia concessa ad un futuro investitore una clausola di *liquidation preference* di qualunque tipologia; c) quest'ultima potrà essere applicata solo sul 90% del capitale, con esclusione del 10% di pertinenza di HF.

PATTI ANTI-DILUIZIONE

7.9 Le Parti di comune accordo stabiliscono che eventuali aumenti del capitale sociale che prevedano il pagamento di un prezzo per la partecipazione di nuova emissione (inclusivo del valore nominale più il sovrapprezzo) ad una valutazione *pre money* inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), dovranno essere deliberati con il voto favorevole di HF.

7.10 Le Parti di comune accordo stabiliscono inoltre che eventuali aumenti del capitale sociale che verranno effettuati in base ad una valutazione della Società (comprensiva di eventuali opzioni, *convertible notes* o altri diritti sul capitale), risultante prima dell'aumento del capitale, inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), potranno essere deliberati solo con modalità, da scegliersi in buona fede tra le Parti, che assicurino che la quota di partecipazione di HF, a seguito dell'aumento, non venga diluita. Resta inteso viceversa che qualora gli eventuali aumenti del capitale sociale dovessero avvenire sulla base di un valore della Società (comprensivo di eventuali opzioni, *convertible notes* o altri diritti sul capitale), determinato sempre prima dell'aumento, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), gli Attuali Soci potranno senz'altro procedere a deliberare l'aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 8. ACCORDI DI CO-INVESTIMENTO



8.1 Gli Attuali Soci prendono atto che HF, per facilitare la connessione con gli investitori per i possibili futuri *round* di finanziamento, renderà noti dettagli del Progetto e del presente Patto anche a soggetti terzi potenziali investitori, sotto previo accordo di riservatezza. Verranno quindi riferiti ai su detti soggetti terzi dettagli necessari per comprendere il funzionamento della Società, il settore di business di appartenenza ed ogni altra informazione utile per una corretta analisi in ottica di futuro investimento.

8.2 Gli Attuali Soci prendono atto che, in caso di ulteriore investimento da parte di HF, la stessa potrà cedere a terzi il diritto di subentrare nella quota parte di HF, senza che su tale diritto oggetto di cessione i Soci già presenti possano esercitare il loro Diritto di Prelazione.

8.3 Gli Attuali Soci prendono inoltre atto che, qualora HF non intenda esercitare il proprio Diritto di Prelazione nei futuri aumenti di capitale della Società, tale diritto potrà essere dagli stessi ceduto a terzi, rinunciando sin d'ora Gli Attuali Soci al suo Diritto di Prelazione su tale diritto.

ARTICOLO 9. ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

9.1 Per tutto il periodo di validità del presente Patto Parasociale, le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni ivi contenute ed ad astenersi dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere direttamente o indirettamente, gli accordi di cui al presente Patto

<p>EATTIAMO S.r.l. - Nicholas Figoli</p> 	<p>H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon</p> 

Parasociale, ivi compresa la stipula di qualsiasi accordo in conflitto con le disposizioni del presente Patto Parasociale.

- 9.2 Gli Attuali Soci si impegnano a lavorare alla realizzazione del Progetto. Gli Attuali Soci svolgeranno la propria attività in assoluta autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di HF, la quale avrà un ruolo meramente di consulenza e di supporto alla realizzazione del Progetto, la cui realizzazione ed implementazione è, comunque, di esclusiva responsabilità Gli Attuali Soci.

Obblighi informativi

- 9.3 Gli Attuali Soci si impegnano a far sì che la Società adotti adeguati sistemi di contabilità e di controllo e a fornire a HF le seguenti informazioni:
- i. su base mensile, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento: una relazione che attesti l'andamento dello sviluppo commerciale e finanziario della Società, le disponibilità di cassa e una tabella riepilogativa che riflette il numero dei clienti della Società con le variazioni percentuali;
 - ii. su base semestrale: revisione del budget.

Solidarietà

- 9.4 Gli impegni e gli obblighi assunti dalle Parti con il presente Patto Parasociale si intenderanno pienamente validi ed efficaci anche qualora le partecipazioni nella Società da esse possedute fossero trasferite, in tutto o in parte, a proprie società veicolo; in tale eventualità, la Parte cedente si intenderà obbligata in via solidale con la propria società veicolo in relazione al corretto adempimento da parte di quest'ultima di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Patto Parasociale, fermo che la richiesta di adempimento dovrà essere preventivamente indirizzata alla società veicolo, e le altre Parti non potranno azionare i propri diritti nei confronti della Parte cedente se non trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione.

Esclusiva e non concorrenza

- 9.5 Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, gli Attuali Soci si impegnano a prestare la loro attività, in misura non inferiore all'80% del loro tempo, esclusivamente a favore della Società, con esclusione di qualsivoglia altra attività, sia in proprio che a favore di terzi.
- 9.6 Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, Gli Attuali Soci si impegnano a non svolgere né direttamente né indirettamente (in qualità di committenti, agenti, soci di altre società o tramite proprie società controllate o collegate) attività volta a replicare il modello e/o l'idea di business del Progetto nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d'America ovvero porre in essere qualsiasi attività in concorrenza con il Progetto. Gli Attuali Soci dichiarano fin da ora che tale impegno di non concorrenza ha avuto ampia remunerazione prima d'ora anche attraverso la determinazione delle quote della Società di spettanza a ciascuno di loro.
- 9.7 Gli Attuali Soci prendono atto ed accetta che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui risultati dell'attività da loro svolta e nascenti e/o comunque derivanti dall'attività prestata a favore della Società ai sensi del paragrafo 9.5 che precede, si intenderanno sin dall'origine di titolarità della Società, rinunciando sin da ora gli Attuali Soci ad avanzare qualsivoglia pretesa e rivendicazione, di qualsiasi natura, in relazione agli stessi.

ARTICOLO 10. DURATA

- 10.1 Il presente Patto Parasociale è validamente efficace e pienamente vincolante tra le Parti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 11. VARIE

EATTIAMO S.r.l. - Nicholas Figoli	H-Farm S.p.A. - Riccardo Donadon

- 11.1 Qualsiasi modifica al presente Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocate.
- 11.2 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste nel presente Patto Parasociale non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni del presente Patto Parasociale che rimarranno valide e vincolanti per le Parti.
- 11.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce e non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 11.4 Gli allegati formano parte integrante del presente Patto Parasociale che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente Patto Parasociale. Nessun accordo che modifichi o estenda il presente Patto Parasociale, sarà vincolante per le Parti a meno che non sia redatto in forma scritta, sia espressamente riferito al presente Patto Parasociale e sia stipulato dalle Parti o da loro rappresentanti autorizzati. Il comportamento concludente delle Parti non potrà considerarsi quale modifica del presente Patto Parasociale.
- 11.5 Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente Patto Parasociale dovranno essere eseguite dalle Parti per iscritto ed inviate a mezzo di lettera raccomandata, oppure telefax oppure email confermato con lettera raccomandata, da indirizzarsi come segue:

- quanto alla Società:

Via Lunigiana 183 – 19125 La Spezia (SP) Tel. +39, eattiamo@pec.sun-times.it

- quanto ad HF:

Via Sile 41 – 31056 Roncade (TV), Tel./fax. +390422789666, legal@h-farmventures.com


ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Patto Parasociale in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto Parasociale, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.

ARTICOLO 12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 12.1 Il presente Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità con la stessa.
- 12.2 Qualsivoglia controversia nascente, susseguente o comunque inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione o l'invalidità del presente Patto Parasociale sarà di competenza esclusiva del foro di Treviso.

ALLEGATI

Allegato 1: Business Plan

<p>EATTIAMO S.r.l. – Nicholas Figoli</p> 	<p>H-Farm S.p.A. – Riccardo Donadon</p> 